



Capitolato prestazionale

Procedura aperta per l'affidamento del servizio integrato comprensivo di servizi legali, fiscali e formativi on the job a favore del Consiglio Regionale della Puglia. CIG.732887287E

Premessa

La Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Puglia quale struttura tecnica, cura lo svolgimento delle operazioni di acquisizione di beni e servizi presso terzi operatori, secondo le modalità di evidenza pubblica applicabili alle singole fattispecie e comunque nel rispetto delle Direttive Comunitarie (relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi), del Codice dei contratti pubblici (approvato con il d.lgs. n. 50 del 2016) e del decreto correttivo (approvato con D.Lgs.56/2017) nonché delle linee guida Anac e delle disposizioni legislative e regolamentari adottate dalla Regione Puglia in materia di contratti pubblici, anche in regime di economia e tematiche fiscali relative al trattamento economico dei consiglieri regionali, degli assessori, degli ex consiglieri secondo le norme regionali vigenti e le disposizioni dell'Ufficio di Presidenza per la predisposizione, redazione elettronica e trasmissione dei CUD, dei modelli 770, degli F24, produzione certificazioni ritenute d'acconto per le collaborazioni, supporto per i rapporti con INPS, INAIL, Agenzie delle Entrate e Equitalia.

Rispetto alle operazioni suindicate il suddetto servizio cura tutte le fasi del procedimento, ovvero in sintesi:

- l'individuazione dello strumento procedurale maggiormente confacente;
- la redazione degli atti di indizione e regolazione della procedura;
- la gestione dei conseguenti adempimenti pubblicitari e procedurali in genere;
- il supporto alle Sezioni del Consiglio per la conduzione della

procedura di scelta del contraente in senso stretto;

- la gestione delle istanze di accesso agli atti della procedura;
- il supporto per la gestione dei contratti relativamente alle comunicazioni e verifiche obbligatorie ANAC.
- predisposizione e redazione elettronica dei CUD, dei modelli 770 e degli F24;
- trasmissione telematica necessaria per l'assolvimento degli obblighi fiscali.

In considerazione dell'articolazione, dell'ampiezza e per molti aspetti anche della complessità di tali compiti, nel corso dello svolgimento dei medesimi la predetta Sezione del Consiglio regionale è stata frequentemente tenuta a confrontarsi con la necessità di provvedere all'analisi ed alla risoluzione di problematiche di profili essenzialmente giuridico-legale ed economico-fiscali caratterizzate da un elevato tasso di criticità e comunque di natura estremamente specialistica.

Se non altro per la loro specificità, quindi, si tratta di problematiche solo parzialmente ascrivibili, quantomeno sotto il profilo tecnico, alla ordinaria conduzione delle attività istituzionali di competenza della stessa.

Le obiettive esigenze di specializzazione, celerità ed efficacia che connotano le operazioni e procedure su menzionate risultano infatti tali da poter difficilmente venire efficacemente assolte attraverso la corrente organizzazione amministrativa degli Uffici della stessa Sezione, in considerazione, prima di tutto, dell'assoluta specialità del contesto gestionale di riferimento, caratterizzato, come è noto, da innumerevoli termini ed adempimenti di natura perentoria ed indefettibile.

Inoltre, come anche è noto, trattasi di contesto normativo ed applicativo estremamente dinamico, ovvero soggetto a frequenti significative modifiche normative e tributarie o anche solo giurisprudenziali o di prassi (ANAC, circolari delle Agenzie delle Entrate in primo luogo), così che agli Uffici preposti è richiesto un impegno del tutto speciale in termini, in special modo, di aggiornamento professionale.

Infine, l'entrata a regime del nuovo codice degli appalti di recepimento delle Direttive Comunitarie 2014/24/UE, e la proliferazione delle norme (decreto correttivo al codice degli appalti) e delle linee guide Anac e degli adempimenti di natura fiscale/tributario determina un onere di adeguamento

ed aggiornamento di procedure e funzioni di natura senz'altro straordinaria rispetto alle ordinarie occorrenze.

Per altro verso, le caratteristiche delle problematiche ed esigenze in parola - nel prosieguo ovviamente meglio individuate - rendono non utile o perseguibile il ricorso ad un sistema di singoli incarichi consulenziali a persone fisiche (pur nei limiti consentiti dall'ordinamento) e ciò per una serie di ragioni, fra cui principalmente:

- l'integrazione fra prestazioni di natura tendenzialmente consulenziale con altre aventi invece spiccata vocazione formativa del personale interno dedicato, con altre ancora di natura prettamente tecnico-operativa e/o adempimentale (di specie quindi più marcatamente imprenditoriale);
- l'elevato livello e l'essenzialità della suddetta integrazione, tale da risultare non utilmente scindibili le diverse componenti del servizio in linee di affidamento separate;
- la delimitabilità iniziale solo parziale dei prodotti attesi dalle singole prestazioni richieste, stante l'intrinseca relativa imprevedibilità (tanto sotto il profilo quantitativo quanto, soprattutto, sotto quello oggettuale) delle concrete occorrenze dell'Amministrazione nell'ambito dei processi amministrativi e gestionali di cui trattasi;
- l'esigenza di coerenza e coordinamento internamente al complesso delle prestazioni richieste, a prescindere dalle risorse professionali in concreto incaricate di rendere (in via eccezionale anche disgiuntamente) le prestazioni medesime.

La scrivente Sezione ritiene quindi necessario e comunque conveniente disporre di un servizio integrato erogato da operatore/i specializzato/i, finalizzato prima di tutto:

- a garantire adeguate condizioni di operatività e correttezza nello svolgimento, da parte degli Uffici preposti, delle operazioni di selezione ed acquisizione sopra richiamate;
- a garantire un adeguato livello di aggiornamento di procedure e sistemi in uso rispetto alle specifiche normative e regolamentari di volta in volta applicabili alle specifiche fattispecie;
- al miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza delle procedure dette;

- ad accrescere le abilità professionali del personale regionale addetto alle medesime.

La componente maggiormente caratterizzante il servizio in affidamento si ritiene peraltro proprio quest'ultima.

Come detto, infatti, una direttrice estremamente significativa dell'apporto integrato richiesto è rappresentata dalla funzione di accrescimento delle capacità tecniche ed operative dei funzionari coinvolti nel processo di gestione e controllo nel cui ambito troverà applicazione il servizio in affidamento.

Al fine, comunque, di raggiungere un più elevato livello di efficacia di tale azione formativa, nonché in ogni caso allo scopo di ottimizzarne il rapporto costi / benefici, per la parte prevalente si tratterà (come meglio naturalmente verrà nel prosieguo precisato) non di tradizionale formazione di stampo corsuale, ma di vera e propria formazione in affiancamento, ovvero da realizzarsi perlopiù nella medesima fase operativa rispetto alla quale il Fornitore prescelto verrà chiamato ad erogare il proprio supporto tecnico-legale-fiscale.

ARTICOLO 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto in affidamento ha per oggetto servizi di supporto (come detto anche e specialmente a carattere formativo), di consulenza ed assistenza tecnico-legale e fiscale alla Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Puglia, nelle attività, di competenza di quest'ultimo, concernenti le operazioni di acquisizione di beni e forniture da operatori professionali esterni, secondo i termini più precisi di seguito indicati:

linea 1):assistenza e supervisione nella gestione di problematiche ed adempimenti legali e procedurali relativi all'espletamento di pubbliche gare e o di procedure di scelta del contraente in genere, anche con riferimento alle occorrenze relative agli obblighi di interscambio di dati ed informazioni con i sistemi messi a disposizione dall'ANAC; supporto nell'utilizzo delle procedure telematiche necessarie all'assolvimento degli obblighi

fiscali, da parte del Consiglio regionale, come Agenzia delle Entrate, Equitalia, INPS, INAIL;

linea 2):assistenza e consulenza nella gestione di problematiche ed adempimenti legali e procedurali relativi all'esecuzione dei contratti sottoscritti;

linea 3):affiancamento, in funzione specificamente formativa, del personale in carico alle Sezioni del Consiglio Regionale della Puglia addetti alla cura delle operazioni suindicate.

ARTICOLO 2

Modalità di svolgimento del servizio

L'affidatario dell'incarico dovrà rendere i servizi richiesti con le modalità specifiche che - fermo quanto determinato in sede di procedura - risulteranno maggiormente opportune in corso di rapporto sulla base delle esigenze correnti. In ogni caso, verrà richiesto all'affidatario:

- di partecipare, in affiancamento al personale dello scrivente servizio, ad incontri o tavoli tecnici nei quali si debba discutere e decidere in ordine alle problematiche tecnico-legali-fiscali oggetto del presente capitolato;
- di operare in affiancamento, al personale della Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Puglia, nella risoluzione di problematiche connesse alla definizione del contenuto di atti (aventi carattere di straordinarietà rispetto alla ordinaria attività) o nella realizzazione di attività di particolare complessità o criticità dal punto di vista giuridico-legale-fiscale o procedurale oggetto del presente capitolato;
- di prestare supporto tecnico ed operativo - anche, in funzione formativa del personale interno deputato - nella cura e gestione degli adempimenti e comunicazioni prescritti, in particolare, nel Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), nelle linee guida Anac, nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi e relative integrazioni nonché delle disposizioni legislative e regolamentari

adottate dalla Regione Puglia in materia di contratti pubblici e di adempimenti fiscali;

I servizi richiesti in considerazione della natura dei medesimi, saranno assicurati da un gruppo di lavoro ristretto, con professionalità giuridica, legale ed economico-finanziaria, avente la composizione come si seguito elencata:

- **n. 1 esperto legale senior**, con laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza conseguita da almeno 15 anni e abilitato all'esercizio della professione con esperienza professionale non inferiore ad anni 10 (dieci), con comprovata competenza in materia di contratti e appalti pubblici, che abbia ottenuto almeno un incarico di supporto al RUP per una Pubblica Amministrazione e con esperienza di almeno 24 mesi in un servizio analogo espletato presso una pubblica amministrazione;
- **n. 1 esperto legale junior**, con laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza conseguita da almeno 10 anni e abilitato all'esercizio della professione con esperienza professionale non inferiore ad anni 6 (sei), con comprovata competenza in materia di contratti e appalti pubblici e con esperienza di almeno 18 mesi in un servizio analogo espletato presso una pubblica amministrazione.
- **n. 1 esperto fiscale junior**, con laurea magistrale o specialistica in Economia conseguita da almeno 5 anni e abilitato all'esercizio della professione con esperienza professionale non inferiore a 12 (dodici) mesi, con comprovata competenza in materia di contratti e appalti pubblici e con esperienza di almeno 12 mesi in un servizio analogo espletato presso una pubblica amministrazione.

I soggetti partecipanti alla gara, in sede di offerta tecnica, dovranno indicare la composizione del gruppo di lavoro tramite il quale verrà prestato il servizio.

Non è richiesta, in tale sede, l'indicazione nominativa dei singoli componenti, né è richiesto di allegare i CV ma dovrà essere individuato un numero pari a 3 (tre) risorse, professionalmente idonee a garantire all'Amministrazione l'elevata qualità delle attività oggetto del servizio.

Nell'offerta tecnica, i partecipanti alla gara dovranno illustrare l'assetto organizzativo del gruppo di lavoro.

L'Aggiudicatario prima della stipula del contratto, dovrà inviare all'Amministrazione regionale l'elenco nominativo di tutti i componenti del gruppo di lavoro, corredato del curriculum vitae di ciascun componente.

Il committente si riserva di verificare la congruenza del gruppo di lavoro proposto rispetto ai requisiti richiesti nel presente capitolato nonché rispetto a quanto rappresentato dall'aggiudicatario nella propria offerta di gara e di chiedere la sostituzione dei componenti ritenuti non conformi a quanto sopra indicato.

Tale gruppo di lavoro, dovrà prestare i servizi operando presso la sede del Consiglio Regionale salvo diversi accordi, ovunque questa venga trasferita.

Per quanto concerne l'impegno lavorativo richiesto alle suddette risorse professionali (in base al quale - è stato stimato il valore del contratto di affidamento), non risulta possibile formulare in via preventiva prescrizioni quantitativamente precise, data la natura delle prestazioni attese ed in particolare di quelle a contenuto più spiccatamente consulenziale, come tali maggiormente condizionate dalle specifiche occorrenze di percorso.

Tuttavia, sulla base delle migliori stime effettuabili, si forniscono, relativamente ai volumi di disponibilità richiesti, i seguenti parametri medi di riferimento:

- esperto legale senior, 165 giorni / uomo annui di lavoro per la durata dell'appalto;
- esperto legale junior 135 giorni / uomo annui di lavoro per la durata dell'appalto;
- esperto fiscale/contabile junior 150 giorni/ uomo annui di lavoro per la durata dell'appalto.

In considerazione della natura dei servizi richiesti, il concorrente aggiudicatario è in ogni caso impegnato a non modificare il gruppo di lavoro, né nel numero complessivo, né nelle persone dei singoli componenti proposti, se non per cause di forza maggiore e comunque previa autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice.

La dotazione di mezzi necessaria per la fornitura dei servizi richiesti, con particolare riferimento alle strumentazioni di tipo informatico (postazioni PC,

mobili e/o fisse, periferiche per la copia e la stampa, eventuali abbonamenti web, etc.) resta per intero a carico del soggetto affidatario del servizio.

ARTICOLO 3

Durata del contratto

Il rapporto contrattuale che sarà costituito all'esito della procedura di gara disciplinata con il presente atto avrà durata di quattro anni, con inizio dal giorno successivo a quello di sottoscrizione del contratto (salvo diversa comunicazione dell'Amministrazione).

ARTICOLO 4

Ammontare dell'appalto

Il corrispettivo a base d'asta è stabilito in Euro.897.000,00 oltre IVA e, CPA ove dovuta, come per legge.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'importo di Euro.897.000,00 si intende quale importo a base di gara e comprende gli oneri per la sicurezza aziendale, i quali peraltro dovranno essere separatamente evidenziati in offerta.

Tenuto conto della natura - prettamente intellettuale - dei servizi in affidamento, non sussistono, invece, rischi da interferenza per i lavoratori del Consiglio Regionale della Puglia. I costi per la sicurezza da interferenze, pertanto, sono pari a zero. Pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI.

Trattandosi di servizi che rivestono un carattere continuativo, il corrispettivo di competenza dell'appaltatore sarà definito in ragione dei volumi di impegno delle risorse umane registrate in corso di esecuzione, applicando a tali volumi le tariffe unitarie che i concorrenti all'uopo indicheranno nell'offerta economica.

Tali tariffe unitarie si intenderanno comprensive di ogni ulteriore onere connesso all'impiego della figura di riferimento.

Nella tabella che segue si riportano i valori alla base del calcolo effettuato per la stima dell'importo a base di gara:

PROFILO E COMPETENZA	NUMERO MINIMO DI UNITA' PER PROFILO	TARIFFA GIONALIERA MASSIMA PER SINGOLA UNITA'	NUMERO MININO DI GIORNATE ANNUE PER SINGOLA UNITA'	IMPORTO TORALE PER N.48 MESI IVA ESCLUSA
Senior legale	1	650,00	165	429.000,00
Junior legale	1	500,00	135	270.000,00
Junior fiscale	1	330,00	150	198.000,00
TOTALE COMPLESSIVO				897.000,00

Il riferimento al numero minimo di giornate richieste e di conseguenza la parametrizzazione delle tariffe si basano sulla considerazione che ogni giornata lavorativa sia composta da 8 (otto) ore effettive.

Come indicato in tabella, le tariffe riferite a ciascun profilo professionale debbono intendersi quali corrispettivi massimi, fermo restando che quelli effettivi saranno determinati, nell'ambito di questi in sede di offerta dai singoli concorrenti.

ART. 5

Responsabile del servizio

L'impresa aggiudicataria dovrà nominare il Responsabile del Servizio che sarà l'unico referente per l'Amministrazione in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti il servizio stesso. Tale Responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo all'uopo un recapito telefonico e di pec per eventuali comunicazioni relative al servizio in argomento.

Il Responsabile del servizio dovrà garantire:

1. la propria disponibilità al contatto continuo con rappresentanti del Consiglio Regionale;
2. il puntuale svolgimento delle attività nei tempi e secondo le modalità previste nel presente Capitolato e nel disciplinare di gara nonché secondo le indicazioni che saranno fornite di volta in volta dal Consiglio Regionale della Puglia;
3. garantire che il personale sia adeguatamente addestrato a svolgere i servizi appaltati;
4. garantire da parte del personale norme di comportamento consone alle esigenze del Consiglio;

5. segnalare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto cause di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento dei servizi.

Le comunicazioni operate ivi comprese eventuali contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto, saranno trasmesse al Responsabile del servizio o all'indirizzo pec comunicato o presso il domicilio eletto coincidente con la sede operativa dell'Impresa e si intenderanno così validamente effettuate all'Impresa appaltatrice.

L'Amministrazione contraente nominerà a sua volta, il direttore dell'esecuzione del contratto con il compito di regolare i rapporti con la ditta, monitorare e controllare la corretta esecuzione del contratto.

L'Amministrazione ha facoltà di chiedere la sostituzione delle persone che, durante lo svolgimento del servizio, abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa si applicheranno le penali di cui al presente capitolato.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Amministrazione e il personale addetto al servizio assunto e/o incaricato dall'appaltatore. Tutto il personale assunto e addetto al servizio è sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore.

ART. 6

Obblighi e responsabilità della ditta appaltatrice

L'Impresa è tenuta ad assicurare lo svolgimento del servizio secondo le modalità descritte nel presente capitolato e nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, in particolare, in riferimento al sistema organizzativo.

L'appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati al Consiglio Regionale della Puglia e a terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, ove previsto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ove previsto, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'inadempimento dell'Appaltatore, accertato direttamente dal Consiglio Regionale, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n.28 del 2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria si obbliga altresì, ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'inadempimento dell'appaltatore della succitata clausola (d'ora in poi clausola sociale), accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla [legge regionale n. 28 del 2006](#), così come di seguito specificate. L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

- 1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;
- 4) una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con

riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

5) una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto.

L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. L'inadempimento all'applicazione della precitata clausola dell'appaltatore se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva nella violazione della suddetta clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ.

La stazione appaltante comunica tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.

L'appaltatore si impegna, altresì ad utilizzare, per l'esecuzione delle attività contrattuali, personale che abbia padronanza della lingua italiana.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

La Ditta dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che tutto il personale impegnato nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto non sono pubblici dipendenti, pertanto non soggetti all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

ART. 7

Riservatezza

L'Impresa aggiudicataria si impegna a non portare a conoscenza di terzi: informazioni, dati tecnici, documenti e notizie, di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del servizio venga a conoscenza in forza del contratto.

L'Impresa aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

ART. 8

Tracciabilità dei flussi finanziari, modalità di fatturazione e pagamento

1. L'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, come previsto dall'articolo 3 della medesima legge.

In particolare, l'appaltatore si obbliga:

a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato che deve essere comunicato al Consiglio Regionale della Puglia, prima della stipula del contratto e salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;

Il corrispettivo del servizio, determinato sulla base dei prezzi offerti in sede di aggiudicazione, sarà corrisposto, a seguito di emissione delle fatture da inviare telematicamente con cadenza trimestrale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse.

Le fatture elettroniche, datate e numerate, complete dei dati necessari all'effettuazione dei pagamenti, dovranno riportare il codice identificativo gara (GIG) e verranno liquidate previa verifica della regolarità contributiva e del corretto svolgimento del servizio, sia sotto il profilo qualitativo che della rispondenza dello stesso alle condizioni stabilite dal contratto;

Le fatture elettroniche dovranno essere inviate al Consiglio - Sezione Amministrazione e Contabilità, codice ufficio:EKI760 e dovranno essere corredata da:

---allegato prospetto trimestrale delle giornate totalizzate distinte per risorse dell'effettivo servizio prestato. Il corrispettivo sarà commisurato al numero effettivo di giornate di servizio svolte.

Al termine di ciascuna annualità l'appaltatore è tenuto alla presentazione di un rapporto annuale che dia conto delle attività svolte, degli esiti conseguenti e delle risorse umane impiegate; il rapporto annuale deve essere presentato entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione delle attività.

Sull'importo del corrispettivo spettante all'Impresa aggiudicataria sarà operata la trattenuta delle somme eventualmente dovute al Consiglio a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

In ogni caso, secondo quanto previsto all'art.30 co5 bis D.Lgs.50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute suddette potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità della prestazione da parte della committente, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'eventuale sostituzione dei soggetti con poteri di rappresentanza dell'impresa aggiudicataria, e di quelli autorizzati a riscuotere e quietanzare, nonché ogni variazione in merito alle modalità di pagamento, rispetto alle relative indicazioni contenute nel contratto, devono essere tempestivamente notificate al Consiglio a mezzo pec, inviando, se necessario, la dovuta documentazione. In difetto di tale notificazione, il Consiglio si intende esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti, anche se le sostituzioni e/o le variazioni fossero state pubblicate a norma di legge.

ART. 9

Adempimenti a carico dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà:

- a) prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva secondo le modalità che saranno indicate;
- b) firmare il contratto nel giorno e nell'ora che saranno indicati con comunicazione scritta, con l'avvertenza che, in caso contrario, il Consiglio regionale della Puglia potrà procedere alla risoluzione del rapporto comunque

formatosi con l'aggiudicazione e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

Viene prevista la possibilità per il Consiglio Regionale di chiedere l'esecuzione anche nelle more della stipula. Sono a carico della Ditta le spese relative al contratto, che sarà repertoriato nei modi di legge.

ART. 10

Cauzione definitiva

L'affidatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo, salvo quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'esecuzione di cui all'art. 1957 – comma 2 – del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione committente.

L'importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001.

Essa verrà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dall'art.103 comma 5 D.Lgs.50/2016.

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia all'art. 103 succitato.

ART.11

Attestazione di regolare esecuzione

Il servizio è soggetto ad attestazione di regolare esecuzione, ad opera del direttore dell'esecuzione del contratto, in termini di qualità e quantità del servizio espletato.

Qualora il servizio non risulti conforme alle prescrizioni previste dal contratto, si procederà all'applicazione delle penali nonché alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art.14.

ART. 12

Proprietà dei prodotti

Il Consiglio regionale acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti e documenti realizzati in esecuzione del contratto discendente dal presente appalto.

ART. 13

Penalità

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, il direttore dell'esecuzione del contratto potrà applicare le seguenti penali:

-per quanto riguarda inesatti adempimenti o ritardi nell'adempimento o comunque per inadempienze diverse dall'omissione del servizio, l'Impresa potrà essere gravata di una penale giornaliera pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

- in caso di omissione del servizio, l'Impresa potrà essere gravata di una penale giornaliera pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

L'importo delle penali applicate sarà, a scelta dell'Amministrazione, trattenuto sul pagamento successivo a quello in cui si è verificata l'infrazione/disservizio oppure sull'importo cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

A seguito dell'avvenuta applicazione di n. 3 (tre) penali per mancato o irregolare adempimento del servizio o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità, negligenze o omissione del servizio, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art.1456 del C.C., in via stragiudiziale, con contestuale incameramento della cauzione salvo il diritto ad ottenere la penale e ad agire per il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

ART. 14

Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto

Il procedimento di contestazione delle inadempienze sarà attivato sulla base di segnalazioni o rapporti fatti al Direttore dell'esecuzione del contratto (o da lui incaricato).

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al Responsabile del servizio dell'Impresa a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata al domicilio eletto dall'Impresa appaltatrice per pec, in cui faranno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione dell'Amministrazione.

In ogni caso, quale che sia l'inadempienza, nella contestazione sarà concesso all'Impresa un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso il suddetto termine, l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali di cui al precedente articolo, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del Codice Civile, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione del servizio;
- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione;
- annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giurisdizionale;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;
- applicazione di n. 3 (tre) penalità di cui al precedente articolo;
- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte del Consiglio;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da causa di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte

della Ditta;

- sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di concordato preventivo o di altre situazioni equivalenti a carico della Ditta;
- mancato reintegro della cauzione definitiva;
- cessione del contratto e/o dei crediti;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- in ogni altro caso previsto dal presente capitolato e dalla normativa vigente.

In tutti i casi di cui al presente articolo il Consiglio ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'Impresa aggiudicataria e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che il Consiglio Regionale ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione con comunicazione a mezzo pec di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In base a quanto disposto dall'art.110 del D.Lgs. n.50/2016, nei casi di risoluzione del contratto, il committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle

medesime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede di offerta.

ART.15

Facoltà di recesso

Il Consiglio si riserva la piena ed insindacabile facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso di trenta giorni da comunicare a mezzo pec. In tal caso all'Impresa aggiudicataria spetterà il solo corrispettivo del servizio già eseguito, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

ART. 16

Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.

Il concorrente all'atto dell'offerta deve indicare analiticamente i servizi o parti di servizi che intende, eventualmente subappaltare, rientranti in ogni caso, nel 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, nonché la terna di subappaltatori ai sensi dell'art.105 comma 6 D.Lgs.50/2016. Un' indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle parti interessate, ovvero in difformità delle prescrizioni del Capitolato prestazionale, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione.

Si precisa che le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni meglio indicate nel richiamato art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dal Consiglio Regionale della Puglia, con specifico provvedimento, previo:

- deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;
- verifica del possesso in capo alla subappaltatrice dei requisiti di carattere morale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016).

Il subappalto in assenza della autorizzazione del Consiglio Regionale della Puglia o non espressamente dichiarato in sede di gara fa sorgere in capo all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto.

ART. 17

Foro competente

Per eventuali controversie che dovessero nascere dalla esecuzione del servizio, è riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Bari.

ART. 18

Spese contrattuali

Sono a carico della ditta affidataria tutte le spese contrattuali (bolli, eventuale registrazione, nonché le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in conto corrente bancari o postali).

ART. 19

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (c.d. codice sulla "privacy"), in ordine al procedimento instaurato da questo capitolato si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano strettamente e soltanto lo svolgimento della procedura concorsuale;
- il conferimento dei dati di natura obbligatoria si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere i dati e la documentazione richiesta dal Consiglio regionale della Puglia in base alla vigente normativa;
- la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno del Consiglio regionale della Puglia implicato nel procedimento;

- i concorrenti che partecipano alla gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 196/2003 medesimo, cui si rinvia;
- soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.

ART. 20

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato prestazionale si fa espresso richiamo alle disposizioni del Codice Civile nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.